



VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2022 il giorno 24 del mese di MAGGIO, presso la sede di Val Cavallina Servizi s.r.l., piazza Salvo D'Acquisto, n. 80, a Trescore Balneario (BG),

tra

Val Cavallina Servizi s.r.l., di seguito denominata "Società", rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Paolo Moretti

e

l'**RSU**, rappresentate dalla Sig.ra Pizzighini Romina


Premesso che

- L'art. 32, comma 1-bis, D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'art. 1, comma 339, lett. A), I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di congedo parentale, prevede che *"la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa"*;
- la Circolare INPS n. 230 del 29/12/2016, tra le altre cose, prevede la possibilità di una contrattazione collettiva di secondo livello, *"anche di natura aziendale che disciplini dettagliatamente le modalità di fruizione del congedo su base oraria nei limiti del monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa (corrispondente ad una giornata di congedo parentale), così come identificato nella specifica disciplina contrattuale del congedo parentale. Nell'ipotesi di tempo parziale, il monte ore giornaliero e l'importo dell'indennità giornaliera dovranno essere riproporzionati in ragione della percentuale di part-time."* La circolare precisa inoltre che *"il monte ore a cui fa riferimento il comma 1-bis deve essere determinato dalla specifica contrattazione che disciplina le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, e pertanto potrebbe divergere dal normale orario contrattuale"*;
- è volontà comune delle parti regolamentare la materia dei predetti permessi, nell'ottica di facilitare la migliore conciliazione delle esigenze personali con le necessità organizzative e produttive aziendali;
- con tale spirito, è intenzione delle parti attuare la predetta previsione, fissando modalità di utilizzo ad ore dei congedi parentali, finalizzate ad un equilibrato contemperamento tra il diritto dei genitori e quello delle imprese ad una efficiente e flessibile organizzazione del lavoro.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene che

a far data dal 1° giugno 2022, la fruizione oraria del congedo parentale, ferme restando per ogni altro aspetto le previsioni di legge e contrattuali in materia, è consentita secondo le seguenti modalità:

1. Il congedo orario potrà essere usufruito dal personale impiegatizio sia a tempo pieno sia a tempo parziale, per periodi minimi di un'ora giornaliera, purché la somma nell'arco di ciascun mese di utilizzo corrisponda comunque a giornate lavorative intere. A tal proposito, il monte ore giornaliero equivalente ad una singola giornata lavorativa è previsto in n. 7,5 ore. In caso di lavoro a tempo parziale, tale monte ore giornaliero verrà riproporzionato in ragione della percentuale di part-time;



Val Cavallina Servizi S.r.l.

2. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà il personale impiegatizio dovrà presentare all'azienda – con un preavviso non inferiore a n. 5 giorni lavorativi – una domanda in forma scritta, unitamente alla documentazione inoltrata all'INPS, indicando la durata del periodo richiesto, il numero di giornate equivalenti alle ore richieste, la programmazione mensile delle ore di congedo. Quest'ultima dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative. Nei casi di oggettiva impossibilità a rispettare il predetto termine di preavviso, troverà comunque applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 151 del 2001. Nel rispetto dei termini di preavviso suindicati, sarà ammessa da parte del dipendente l'eventuale modifica della programmazione oraria già presentata previo accordo con il datore di lavoro;
3. Non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l'effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere;
4. Il congedo parentale ad ore deve essere collocato all'inizio (entrata) e/o alla fine (uscita) della prestazione lavorativa giornaliera ed è quindi possibile fruire di più frazioni di congedo parentale ad ore nella medesima giornata lavorativa.
5. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, è esclusa la cumulabilità nella medesima giornata della fruizione oraria del congedo parentale con ferie, permessi, o riposi previsti dalla contrattazione collettiva;
6. sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve presentare all'INPS.

Per tutti gli ulteriori aspetti non disciplinati dalla presente intesa, si applicano le disposizioni di Legge e di contratto collettivo vigenti in materia.

Resta inoltre invariata la disciplina del congedo parentale fruito in modalità giornaliera settimanale o mensile, nonché i limiti individuali di congedo parentale spettante a ciascun genitore.

Letto, approvato e sottoscritto

Val Cavallina Servizi s.r.l. –

L'Amministratore Unico, Sig. Paolo Moretti

R.S.U.

Sig. Ra Pizzighini Romina

